

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 30/10/2013 e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia;

VISTO l'art. 4-ter della legge n. 97 del 9/8/2018, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 86 del 12/7/2018 con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia della Coesione Territoriale;

VISTO il comma 9 dell'art. 10 del citato decreto legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 30/10/2013, il quale prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provveda alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 430 del 5/12/1997, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO l'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 430 del 5/12/1997 che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in un'Unità di valutazione degli investimenti pubblici e in un'Unità di verifica degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 7 comma 6-*quater* del summenzionato decreto legislativo n. 165/2001 che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* concernenti l'attribuzione degli incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144 del 17/5/1999;

VISTO il D.P.C.M. del 9/7/ 2014 che approva lo Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il D.P.C.M. del 6/8/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 20/8/2018, con cui il dott. Antonio Caponetto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il D.P.C.M. del 19/11/2014 con cui si procede alla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsto all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 430 del 5/12/1997;

VISTO il D.P.C.M. del 15/12/2014, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del citato decreto legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, relativo al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

VISTA la delibera CIPE n. 19 del 21/2/2008 che definisce la struttura del Sistema Conti Pubblici Territoriali, costituita da una Unità Tecnica Centrale e dalla Rete dei Nuclei Regionali operanti presso ciascuna amministrazione regionale, le cui funzioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/11/2014, vengono assegnate all'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la delibera CIPE n. 48 del 10/7/2017 che ha approvato il Piano Operativo FSC 2014- 2020 Rafforzamento del sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT), di competenza dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC);

VISTO il D.D.G. n. 178 del 19/12/2017 attuativo del citato Piano Operativo;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10/8/2016, inerente il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 con particolare riferimento all'articolo 2, Regole di funzionamento del Fondo di Sviluppo e Coesione, lettera k) inerente le attività di verifica dei sistemi di gestione e controllo;

VISTO il D.D.G n.30 del 22/2/2018 con cui è stato adottato il nuovo regolamento del NUVEC;

RITENUTO di dover modificare tale D.D.G. n. 30 del 22/2/2018 con il fine di:

- ridefinire gli ambiti di competenza delle aree in cui è organizzato il NUVEC in conformità con il riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale disposto dall'art 4-ter della legge 9 agosto 2018 n. 97, in particolare con riguardo alle funzioni di vigilanza sull'attuazione di programmi e progetti e, quindi, di monitoraggio, di sostegno e accompagnamento delle Amministrazioni nella realizzazione dei programmi e di individuazione delle misure di accelerazione;
- rendere più efficiente l'azione di supporto che il NUVEC deve garantire agli uffici dell'Agenzia, rafforzando il coordinamento delle attività, eliminando conseguentemente ridondanze e sovrapposizioni;
- rendere più chiara ed efficace l'attribuzione delle responsabilità organizzative interne, collegando più strettamente la responsabilità di linee di attività al riconoscimento economico;
- ridurre la discrezionalità nell'attribuzione del profilo professionale e accrescere la trasparenza e l'efficienza delle procedure di selezione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Direttivo dell'Agenzia dopo l'esame nella seduta del, tramite procedura scritta conclusa con nota prot. n. del

ADOTTA

Il presente regolamento.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le aree di attività e l'organizzazione interna del Nucleo di Verifica e Controllo (nel seguito NUVEC o Nucleo), istituito con D.P.C.M. del 19/11/2014.

Art. 2

(Aspetti organizzativi generali e aree di attività)

1. Il NUVEC opera alle dirette dipendenze del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (nel seguito Direttore Generale) ed è costituito da non più di trenta componenti

2. Il Direttore Generale nomina con proprio provvedimento un Coordinatore Unico del Nucleo che provvede a svolgere le attività a supporto del Direttore Generale atte a garantire condizioni di buon funzionamento del Nucleo medesimo, a migliorare l'efficacia della sua azione, ad assicurare coerenza e coordinamento nello svolgimento delle attività di ciascuna area, a garantire il ruolo di supporto agli uffici dell'Agenzia, come specificato al successivo art. 5. Il Coordinatore Unico è individuato tra i componenti del Nucleo e dura in carica di norma un anno, salvo la sua eventuale revoca disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale, ferma restando comunque la sua qualifica di componente del Nucleo; l'incarico di Coordinatore Unico può essere rinnovato.

3. Il Nucleo si articola nelle seguenti tre aree di attività, le cui funzioni sono specificate al successivo art. 3:

Area di attività 1: "Sostegno e accompagnamento per l'accelerazione di programmi della politica di coesione e verifica di efficacia"

Area di attività 2: "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit"

Area di attività 3: "Monitoraggio dell'attuazione della politica di coesione e sistema dei Conti pubblici territoriali".

A ciascuna area è preposto un Responsabile.

4. Al Coordinatore Unico e a ciascun Responsabile di area è attribuita la fascia professionale più elevata tra quelle stabilite per i componenti del Nucleo.

5. I componenti del NUVEC sono assegnati alle aree per lo svolgimento delle relative attività con atto organizzativo del Direttore Generale su proposta del Coordinatore Unico; con lo stesso provvedimento viene altresì assegnato a ogni area un contingente di personale interno dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività di supporto al Nucleo.

6. In relazione alle esigenze di buon andamento dell'azione del NUVEC, i componenti possono svolgere attività relative ad altre aree rispetto a quella di assegnazione, fatto salvo quanto stabilito al comma seguente.

7. Per garantire al meglio i requisiti di indipendenza nella relativa azione e di autonomia di giudizio propri delle attività di controllo, l'area 2 opera, nello svolgimento di dette attività, in regime di separazione funzionale rispetto alle altre aree NUVEC e le relative attività sono svolte unicamente dai suoi componenti, dal personale dell'Agenzia e dalle ulteriori risorse professionali direttamente assegnate all'area.

Art. 3

(Organizzazione linee di attività)

Le aree di attività contribuiscono alla realizzazione della missione del Nucleo e al conseguimento degli obiettivi e dei risultati ad esso affidati attraverso l'attuazione di specifiche linee di attività che costituiscono l'articolazione tecnica e operativa della sua azione.

Le funzioni di ciascuna area sono articolate secondo le seguenti linee di attività:

Linee di attività area 1 “Sostegno e accompagnamento per l’accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia”

a. Verifiche e analisi dell’attuazione di priorità, programmi, progetti

Verifiche e analisi sull’attuazione di programmi e progetti e sulle relative procedure e modalità tecnico-amministrative volte al miglioramento delle capacità di realizzazione degli investimenti pubblici anche attraverso l’elaborazione di specifici rapporti contenenti proposte per la loro accelerazione.

b. Verifiche di efficacia per il miglioramento dell’azione pubblica

Verifiche di efficacia e degli effetti socio-economici dei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche e individuazione di proposte e misure volte a migliorare la loro capacità di conseguire i risultati attesi nei tempi stabiliti con particolare riferimento alla fase di impostazione e progettazione.

c. Sostegno all’attuazione dei programmi e all’accelerazione della spesa

Iniziative volte alla rimozione degli ostacoli all’attuazione di programmi e progetti e all’accelerazione della spesa fra cui: azioni di sostegno all’attuazione di programmi e di progetti di investimento compresi i Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all’art.7 della legge 3 agosto 2017, n. 123; coordinamento delle task force istituite dall’Agenzia per il rafforzamento dell’attuazione di programmi della politica di coesione comunitaria e nazionale nonché di singoli progetti.

Linee di attività area 2 “Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit”

a. Verifiche e analisi organizzative per il rafforzamento amministrativo e dei controlli

Verifiche e analisi dei modelli tecnico-organizzativi delle amministrazioni e dei sistemi di gestione e controllo dei programmi della politica di coesione volte all’individuazione di misure atte a migliorare la capacità di realizzazione degli investimenti pubblici e di conseguimento dei risultati attesi nei tempi stabiliti.

b. Funzioni di Autorità di audit

Esercizio delle funzioni di Autorità di audit ai sensi dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali in materia di risorse aggiuntive.

Linee di attività area 3 “Monitoraggio dell’attuazione della politica di coesione e sistema dei Conti pubblici territoriali”

a. Monitoraggio delle politiche e dei programmi di investimento pubblico

Acquisizione delle basi informative relative allo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei programmi e progetti finanziati dalle risorse della politica di coesione; analisi ed elaborazioni quantitative dei dati di monitoraggio al fine di fornire agli uffici e alle strutture dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e del Dipartimento per la Coesione territoriale della PCM gli elementi informativi necessari per la vigilanza e l’accompagnamento dei programmi e agli *stakeholders* gli elementi informativi relativi all’attuazione della politica di coesione e all’utilizzo delle risorse programmate; supporto metodologico e operativo per l’efficientamento dei sistemi di monitoraggio anche delle altre Amministrazioni pubbliche.

b. Metodi e studi per l'elaborazione di modelli predittivi della spesa

Formulazione di modelli previsionali sulla spesa dei programmi per la coesione territoriale, a livello nazionale, territoriale e settoriale; sulla durata dei processi di attuazione; analisi ed elaborazione di metodologie e strumenti per la valutazione di impatto socio-economico e la verifica dei risultati a supporto delle decisioni in materia di politica di coesione.

c. Direzione, coordinamento e gestione del Sistema Conti Pubblici Territoriali

Direzione, coordinamento e gestione del Sistema Conti Pubblici Territoriali (Unità Tecnica Centrale e Rete dei Nuclei Regionali) con riferimento alla produzione dei conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale e attività finalizzate al loro miglioramento ai fini dell'analisi delle politiche pubbliche e dello sviluppo della statistica pubblica ; gestione dei rapporti con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

A ciascuna linea di attività può essere preposto un Responsabile di linea di attività cui, di norma, è associata la fascia professionale B dei componenti del Nucleo.

Art. 4

(Gruppi di lavoro)

1. Per conseguire specifici obiettivi e risultati su temi rilevanti che richiedano, per un periodo determinato, l'apporto congiunto di più professionalità e competenze e un'azione di coordinamento dedicata, possono essere costituiti e resi operativi gruppi di lavoro che, in relazione ai temi da trattare, possono essere:

- a. gruppi di lavoro "agenziali" (cui partecipano più uffici dell'Agenzia e una o più aree di attività del NUVEC);
- b. gruppi di lavoro "interarea" (cui partecipano componenti assegnati a più aree di attività di NUVEC).

I componenti del NUVEC possono essere chiamati a partecipare, in ragione delle loro professionalità e competenze, anche a gruppi di lavoro costituiti dall'Agenzia o da altre Amministrazioni.

2. La costituzione, la partecipazione di componenti e l'attribuzione di funzioni di responsabilità sono disposti dal Direttore Generale dell'Agenzia su proposta del Coordinatore Unico del Nucleo, sentiti i Responsabili delle aree di attività interessate.

3. Ai componenti NUVEC responsabili dei gruppi di lavoro di cui al precedente comma 1 è di norma associata, tenuto conto della complessità dei temi affrontati, delle responsabilità attribuite e delle dimensioni del gruppo di lavoro, la fascia professionale B dei componenti del Nucleo.

4. La proposta del Coordinatore Unico del Nucleo deve contenere la motivazione della necessità di costituzione del gruppo di lavoro indicandone obiettivi, risultati attesi e relativa tempistica.

Art.5

(Compiti del Coordinatore Unico del Nucleo)

1. Il Coordinatore Unico del Nucleo assicura la funzionalità tecnico-operativa delle attività del complesso del Nucleo, curandone la coerenza e la congruità rispetto agli obiettivi dell'organizzazione e dell'articolazione delle Linee di attività e dei gruppi di lavoro; riferisce al Direttore Generale su tutti i temi attinenti al funzionamento generale del Nucleo e sulle questioni di cui al comma successivo.

2. Il Coordinatore Unico del Nucleo svolge le funzioni delegate dal Direttore Generale, fra le quali rientrano le istruttorie e le proposte motivate in ordine a:

- assegnazione dei componenti del Nucleo e del personale interno dell'Agenzia di supporto al Nucleo nelle singole aree di attività;
- individuazione dei fabbisogni da coprire, in termini di competenze e professionalità, per i posti di componenti disponibili, per il personale dell'Agenzia a supporto dell'attività del Nucleo e per le ulteriori risorse professionali, nei limiti delle risorse di assistenza tecnica assegnate per le attività del Nucleo;
- svolgimento delle procedure amministrative e tecniche relative alla selezione e alla nomina dei componenti, comprese quelle relative alla nomina della Commissione di selezione di cui al successivo art.7;
- provvedimenti del Direttore Generale in ordine all'attribuzione della funzione di responsabile di linea di attività e ai rinnovi degli incarichi per il secondo triennio dei componenti;
- stipula, da parte del Direttore Generale, di appositi accordi con il Capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione per ogni opportuna forma di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio ed il NUVEC e per la previsione di specifici raccordi con il NUVAP.

3. Il Coordinatore unico del Nucleo svolge altresì i seguenti compiti:

- coordina l'andamento del programma di lavoro organizzando all'occorrenza riunioni periodiche con i Responsabili delle aree di attività e con i Responsabili delle linee di attività;
- coordina a livello generale le relazioni e le attività svolte dal NUVEC in collaborazione con altri uffici dell'Agenzia, con il NUVAP e con strutture di altre Amministrazioni;
- coordina la predisposizione del contributo del NUVEC alla Relazione annuale al Parlamento sull'attività della Pubblica Amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale da parte dell'Autorità politica delegata di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. del 19 novembre 2014;
- coordina la predisposizione del contributo del NUVEC al Piano Triennale dell'Agenzia di cui all'art. 5, comma 2 dello Statuto;
- elabora e invia entro il 30 novembre di ogni anno al Direttore Generale, per l'approvazione entro il 31 dicembre dello stesso anno, la Relazione annuale sull'attività del Nucleo, redatta sulla base delle Relazioni annuali sull'attività dei singoli settori di attività che i Responsabili di settore gli inviano entro il 31 ottobre di ogni anno secondo le modalità e i contenuti del successivo art. 6, comma 3.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti a supporto del Coordinatore Unico del Nucleo è istituita una segreteria tecnico-amministrativa composta da personale dell'Agenzia, eventualmente integrata con ulteriori professionalità in relazione alle specifiche attività da svolgere.

5. Ferme restando le competenze dell'Ufficio Personale dell'Agenzia, per il contingente di personale dell'Agenzia assegnato al NUVEC di cui al comma 5 dell'articolo 2, è il Coordinatore Unico a provvedere all'assegnazione di tale personale alle diverse aree, ad autorizzare il compimento delle missioni, a rilasciare permessi di servizio e autorizzazioni al godimento delle ferie, nonché a effettuare la valutazione individuale e gli altri adempimenti connessi al sistema di valutazione e di controllo interno dell'Agenzia.

Art.6

(Compiti dei Responsabili delle aree di attività)

1. Il Responsabile di ciascuna area propone e definisce il programma di lavoro dell'area, sorveglia lo svolgimento delle attività garantendo le condizioni necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi annuali, del rispetto dei tempi di attuazione e delle scadenze specifiche e della realizzazione dei risultati dell'azione svolta; riferisce dell'andamento della propria area al Coordinatore unico del Nucleo.
2. Per lo svolgimento di tali compiti il Responsabile esercita, fra l'altro, le seguenti funzioni e svolge le seguenti attività assumendo, ove necessario, i relativi provvedimenti formali:
 - assegnazione degli affari, ai fini della loro trattazione, ai singoli componenti;
 - coordinamento delle attività e assegnazione alle linee di attività delle risorse e delle ulteriori professionalità assegnate all'area;
 - definizione del calendario annuale di lavoro e organizzazione operativa delle relative attività;
 - invio semestrale al Coordinatore unico del Nucleo di una relazione di sintesi delle attività dei componenti assegnati al settore ;
3. Ciascun Responsabile di area, entro il 31 ottobre di ogni anno, invia al Coordinatore Unico del Nucleo una relazione annuale sull'attività dell'area contenente:
 - a) una esposizione sintetica delle attività svolte dall'area e dei risultati conseguiti nell'anno, dei risultati conseguiti parzialmente e/o che non è stato possibile conseguire, le proposte e le indicazioni atte a migliorare la funzionalità e l'efficacia di azione dell'area di appartenenza; la valutazione del contributo dei singoli componenti, anche con riferimento al sistema di valutazione di cui al successivo art. 9, in relazione alle responsabilità di lavoro ad essi assegnate.
 - b) il Piano annuale di attività dell'area con motivazione delle priorità, delle conseguenti attività e azioni che si prevede di realizzare, dei risultati che si prevede di conseguire in coerenza e con riferimento a quelli indicati nel Piano Triennale dell'Agenzia e con contenuti atti a consentire di individuare e verificare, in particolare, i risultati attesi e le risorse umane e strumentali attribuite alle singole linee di attività e alle azioni.
4. Il Responsabile dell'area "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit" è Autorità di Audit dei programmi cofinanziati ai sensi dei regolamenti comunitari per i quali il NUVEC è stato designato allo svolgimento di tale ruolo, con conseguente attribuzione delle prerogative previste dalla normativa europea e nazionale che discendono dall'esercizio di tale funzione.

Art.7

(Modalità di selezione, di nomina e di rinnovo dei componenti)

1. I componenti del NUVEC, compreso il Coordinatore Unico e i Responsabili di area, sono individuati complessivamente in non più di 30 unità e scelti fra esperti nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del NUVEC ai sensi del D.P.C.M. 19 novembre 2014.
2. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale riferita ai compiti della missione istituzionale del NUVEC acquisita nel corso di precedenti attività di studio e ricerca, ovvero in esperienze professionali pertinenti nelle Pubbliche Amministrazioni, in enti o organismi pubblici, in organismi internazionali o nel settore privato.

3. Per la selezione dei componenti del Nucleo si ricorre a procedura pubblica, di norma con periodicità biennale, preceduta da avviso di manifestazione d'interesse per l'esame dei profili curriculari tesa ad accertare, anche eventualmente a seguito di colloqui conoscitivi di approfondimento, la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di cui al successivo art. 10, nonché l'adeguatezza dei candidati allo svolgimento delle attività proprie del NUVEC, validandone le competenze professionali espresse nei curricula; a tal fine il Direttore Generale si avvale di un'apposita Commissione nominata con proprio decreto.

4. Al fine di garantire adeguata pubblicità alla procedura pubblica, dovranno trascorrere almeno 15 giorni tra la data di pubblicazione dell'avviso e quella di scadenza per la presentazione della manifestazione d'interesse.

5. All'esito di tale procedura la Commissione di cui al precedente comma 3 procederà alla predisposizione di un elenco contenente i nominativi dei candidati con caratteristiche di idoneità e adeguatezza per la nomina di componenti del Nucleo; l'elenco sarà articolato per aree di competenza professionale (A: giuridico-amministrativa; B: economico-finanziaria; C: statistica; D: tecnico-ingegneristica;) e per anni di esperienza valutabile nelle materie proprie dell'attività del NUVEC.

6. L'elenco di cui al comma precedente manterrà la sua validità per 24 mesi, nel corso dei quali potrà essere richiesto ai candidati inseriti nella lista di aggiornare, con periodicità annuale, il loro *curriculum*. Durante detto periodo di validità potranno essere individuati, fra quelli presenti nell'elenco, eventuali candidati da proporre alla nomina di componenti del Nucleo in relazione ai posti eventualmente disponibili e alle specifiche esigenze di competenze tecniche da coprire.

7. Nel decreto di nomina dei componenti sono individuati e specificati l'oggetto delle attività e la relativa fascia professionale.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. del 19 novembre 2014, nell'ambito della dotazione complessiva del NUVEC possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della Pubblica Amministrazione in numero non superiore a cinque per un periodo di tre anni, rinnovabili una sola volta, debitamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, per i quali il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione.

9. L'eventuale rinnovo dell'incarico di componente è disposto dal Direttore Generale sulla base dell'istruttoria e della proposta motivata da parte del Coordinatore Unico del Nucleo, sentiti i Responsabili di area.

Art.8

(Diritti e doveri dei componenti)

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.C.M. del 19/11/2014 i componenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico, nonché l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse in ordine all'attività del Nucleo, impegnandosi inoltre a non porre in essere durante la vigenza dell'incarico alcuna condotta che possa dar luogo a conflitti di interesse e/o a cause di incompatibilità.

La sopravvenienza durante l'esecuzione dell'incarico di ragioni di incompatibilità al proseguimento dello stesso e/o di situazioni di conflitti d'interesse va immediatamente segnalata al Coordinatore Unico del Nucleo o, se riguardante quest'ultimo, al Direttore Generale e, ove accertata, costituisce causa di decadenza dall'incarico.

2. I componenti del Nucleo sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio e ad astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti e affini, abbiano interesse, osservando comunque gli obblighi di condotta previsti dal *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/4/2013, nonché da quelli previsti dal *Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri* di cui al D.P.C.M. del 16/9/2014 in quanto compatibili con la funzione.

3. Ai soli fini della organizzazione della prestazione lavorativa, i componenti del Nucleo devono conformarsi alle disposizioni, ai criteri e agli indirizzi interpretativi relativi alle prestazioni dei dirigenti dello Stato

Art. 9

(Valutazione dei risultati)

1. Al fine di migliorare la funzionalità e l'efficacia operativa dell'azione del NUVEC attraverso la verifica periodica dell'attività svolta e del contributo fornito dai singoli componenti nonché dai Responsabili di area, è istituito un sistema di valutazione attivato secondo le modalità di seguito delineate:

- **entro il 31 gennaio** di ogni anno i Responsabili di area inviano al Coordinatore Unico del Nucleo, con riferimento all'attività dell'area nell'anno precedente, una relazione complessiva sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, articolata per linee di attività e gruppi di lavoro contenente: 1) le schede informative (obiettivi assegnati/attività svolte/output prodotti e/o a cui si è contribuito) trasmesse dai componenti con la verifica e l'attestazione della loro coerenza complessiva e reciproca rispetto alle attività del settore; 2) una sintesi del contributo delle risorse professionali complessivamente assegnate all'area in relazione ai compiti assegnati; 3) una sintetica indicazione di eventuali misure volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione del settore e il contributo dei componenti in relazione alle capacità, competenze e attitudini manifestate nell'attività da loro svolta nel corso del periodo;
- **entro il 15 febbraio** di ogni anno il Coordinatore Unico del Nucleo trasmette le relazioni dei Responsabili di area al Direttore Generale, previa verifica della loro coerenza interna, corredate da proprie valutazioni e proposte volte a migliorare il contributo dei componenti e delle altre risorse professionali dedicate all'efficacia dell'azione del Nucleo.

Art.10

(Fasce professionali e retributive)

1. I componenti del NUVEC sono distinti in quattro fasce professionali, indicate con le lettere A, B, C e D, cui sono associati i relativi trattamenti economici lordi annui omnicomprensivi, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, rispettivamente pari a:

- **Fascia A:** centoventimila euro, attribuita al Coordinatore Unico del NUVEC e ai Responsabili di area (4 posti);
- **Fascia B:** centomila euro, attribuita ai responsabili di linea di attività e agli eventuali responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'art. 4, comma 3 (da 6 a 12 posti);
- **Fascia C:** novantamila euro (da 10 a 16 posti);
- **Fascia D:** cinquantacinquemila euro (4 posti).

2. L'individuazione della fascia professionale di ciascun componente è effettuata sulla base delle competenze acquisite:

- nel campo della attuazione, della gestione, della verifica, del monitoraggio e dell'analisi statistica delle politiche di investimento pubblico con particolare riferimento ai programmi, ai progetti e agli strumenti della politica di coesione comunitaria e nazionale;
- nelle materie di competenza dei settori di attività del NUVEC e in particolare nel coordinamento e nella gestione di strutture e/o programmi complessi; nella verifica di programmi, progetti e strumenti di intervento anche ai fini dell'accelerazione della spesa; nelle funzioni di controllo e di audit; in materia di contabilità e finanza pubblica territoriale, economia pubblica, tecniche di consolidamento e regionalizzazione dei flussi finanziari pubblici;
- nelle ulteriori materie eventualmente funzionali a garantire e a migliorare l'organizzazione tecnica del Nucleo e la sua capacità di conseguire gli obiettivi e i risultati della sua missione.

3. Tenuto conto della dotazione finanziaria di cui al D.P.C.M. di trasferimento delle risorse del 15/12/2014 citato in premessa, destinata ad assicurare la remunerazione delle prestazioni dei componenti e dell'esigenza di una composizione della struttura articolata per professionalità differenziate, nell'ambito del NUVEC potranno essere conferiti:

- al massimo 4 incarichi a professionalità di fascia A, corrispondenti al Coordinatore unico e ai Responsabili di area, quali componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art.7 con almeno dieci anni di esperienza nelle materie di cui al precedente comma 3 del presente articolo; con il decreto di nomina a Coordinatore unico e a Responsabile di area viene rideterminata la fascia professionale e retributiva di appartenenza; al Coordinatore unico è altresì riconosciuta, in considerazione dei propri compiti, una maggiorazione di diecimila euro annue;
- al massimo 22 incarichi a professionalità di fascia B e C, quali componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art.7 con almeno sette anni di esperienza nelle materie di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
- al massimo di quattro incarichi di fascia D, quali componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art.7 con almeno cinque anni di esperienza nelle materie di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 11

(Collaborazione con la Guardia di Finanza)

1. Al fine di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. del 19 novembre 2014, anche stipulando un'apposita Convenzione, il Corpo individua un proprio ufficiale in qualità di Componente del NUVEC.

Art. 12

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente D.D.G. n. 30 del 22/2/2018 di adozione del Regolamento del NUVEC; con separati provvedimenti del Direttore Generale sarà disciplinata e regolata la fase di transizione, anche con riferimento all'assegnazione di incarichi e responsabilità organizzative ai singoli componenti, con eventuali modifiche al regime contrattuale di ciascuno in relazione alla nuova fascia retributiva di appartenenza.